



**Comune di Valdobbiadene**  
**Provincia di Treviso**

**Regolamento comunale per le sale giochi  
e l'installazione di apparecchi da trattenimento**

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 23 maggio 2017*

*In vigore dal 5 giugno 2017*

# INDICE

## **CAPO I - NORME GENERALI**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Obiettivi
- Art. 3 - Definizioni
- Art. 4 - Licenze d'Esercizio
- Art. 5 - Requisiti morali
- Art. 6 - Revoca e sospensione delle licenze
- Art. 7 - Prescrizioni d'esercizio

## **CAPO II - SALE GIOCHI**

- Art. 8 - Apertura di Sala Giochi
- Art. 9 - Caratteristiche delle Sale Giochi
- Art. 10 - Installazione degli Apparecchi
- Art. 11 - Nuova apertura o subingresso o variazioni di superficie
- Art. 12 - Variazioni nella dotazione di Apparecchi di Trattenimento
- Art. 13 - Orari
- Art. 14 - Adempimenti della Questura

## **CAPO III - INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.**

- Art. 15 - Installazione degli Apparecchi di Trattenimento presso gli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.
- Art. 16 - Segnalazione certificate di inizio attività per la pratica del gioco lecito

## **CAPO IV - ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE**

- Art. 17 - Esercizio del Gioco lecito in esercizi commerciali e circoli privati non autorizzati alla somministrazione
- Art. 18 - Condizioni per l'installazione di Apparecchi da Trattenimento
- Art. 19 - Caratteristiche dei Locali
- Art. 20 - Attività complementari
- Art. 21 - Segnalazione Certificata di inizio attività per l'esercizio del Gioco Lecito

## **CAPO V - SANZIONI E DISCIPLINA TRANSITORIA**

- Art. 22 - Sanzioni
- Art. 23 - Disciplina transitoria
- Art. 24 - Norme finali

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **ART. 1 OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina:

- a) i requisiti ed il procedimento per il rilascio di licenze per l'apertura di sale pubbliche da biliardo e/o altri giochi leciti (di seguito definite "sale giochi"), nonché le modalità per la loro gestione;
- b) i requisiti ed il procedimento per effettuare l'installazione degli apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, come definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., R. D. n. 773 del 18/06/1931, da collocare negli esercizi in possesso di licenze ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S., ovvero in altri esercizi commerciali, nonché le modalità per la loro gestione.

Definisce, inoltre, ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale n. 27 aprile 2015, n. 6, specifici criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco.

### **ART. 2 OBIETTIVI**

1. La gestione delle sale giochi e dei singoli apparecchi da trattenimento sono sottoposte alla disciplina del T.U.L.P.S., R. D. 18/06/1931 n. 773, e del relativo Regolamento di Esecuzione, R.D. 06/05/1940 n. 635, della L.R. 27/04/2015 n. 6, art. 20, nonché della normativa complementare in materia di gioco lecito, in particolare, in tema di contingentamento, del Decreto Interdirettoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/10/2003 e del Decreto Direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2007.
2. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l'utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza.
3. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modifica e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto si informano ai seguenti principi:
  - a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
  - b) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e dell'incolumità pubblica, della sanità pubblica, della sicurezza stradale, dei consumatori, dell'ambiente urbano, degli obiettivi di politica sociale;
  - c) semplificazione e trasparenza;
  - d) le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato.

### **ART. 3 DEFINIZIONI**

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) *sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti*, di seguito definita **sala giochi**, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di

apparecchi da trattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.), nella quale è prevista un'area separata per i giochi riservati ai minori;

b) *giochi leciti:*

1. i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);

2. gli apparecchi o congegni da trattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

- apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad es. biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe, ecc.);
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d New Slots): gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26/10/1972 n. 640 e ss.mm., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a € 100,00, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S.: gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26/10/1972 n. 640 e ss.mm., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad es. gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a € 1,00, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;

c) *apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo:* gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore a € 100,00, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;

d) *giochi a distanza:* i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;

e) *esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento,* ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S.:

- bar, caffè, ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui

- all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
  - alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
  - circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 04/04/2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
  - sale pubbliche da gioco, ovvero locali allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento e intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box (art. 86 del T.U.L.P.S.);
  - agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito dalla L. 04/08/2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
  - sale destinate al gioco del Bingo, di cui al d. Min. delle Finanze 31/01/2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
- f) *Siti sensibili*: istituti scolastici, pubblici e paritari, di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario socio-assistenziale, luoghi di culto e caserme, individuati nella planimetria allegata alla delibera di approvazione del presente regolamento;
- g) *Superficie dell'esercizio ai fini della determinazione del numero di apparecchi da gioco installabili*: la superficie interna dell'esercizio ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
- h) *superficie di somministrazione*: la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;
- i) *area di vendita degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici*: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;
- j) *esercizi commerciali*: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, come disciplinati dal D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 e dalla L. R. Veneto 28/12/2012 n. 50;
- k) *area di vendita degli esercizi commerciali*: la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;
- l) *area separata*: area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;
- m) *tabella dei giochi proibiti*: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da trattenimento;
- n) *tariffa del biliardo*: il costo della singola partita ó o quello orario ó per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori;
- o) *T.U.L.P.S.*: R.D. n. 773 del 18/6/1931 *Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza* ó e s.m.i.;
- p) *Regolamento*: R.D. n. 635 del 6/5/1940 *Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza* ó e s.m.i.;
- q) *Legge regionale*: art. 20 della L.R. n. 6 del 27/4/2015.

#### ART. 4

## LICENZE D'ESERCIZIO

1. L'apertura e la modifica di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e l'installazione di apparecchi da trattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera b), del TULPS, sono subordinati al rilascio da parte dell'autorità competente, come meglio individuata nel successivo capo II, di una licenza ai sensi dell'art. 86 o 88 del TULPS e del relativo Regolamento.
2. L'installazione di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) e art. 110, comma 7, all'interno di locali non autorizzati ai sensi dell'art. 86 o 88 del TULPS, è soggetta alla presentazione di apposita SCIA, ai sensi del successivo capo III.
3. Gli apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) e art. 110, comma 7, possono essere installati, senza presentazione di ulteriori SCIA, all'interno dei locali già legittimati ai sensi dell'art. 86 o 88 del TULPS come definiti all'art. 3 del presente regolamento *di esercizi autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento*.
4. Le licenze rilasciate ai sensi degli art. 86 o 88 del TULPS e le SCIA per l'installazione di apparecchi da intrattenimento, in quanto autorizzazioni di polizia, hanno carattere permanente, si riferiscono esclusivamente al soggetto e ai locali in esse indicati e non possono in alcun modo essere trasferite.
5. Nel caso di cambio della titolarità delle attività di cui ai successivi artt. 8 e 10, il nuovo titolare potrà proseguire ad esercitare l'attività con le medesime caratteristiche già autorizzate, senza dover adeguare i locali a quanto prescritto dal successivo art. 19. Nel caso di ampliamento dell'attività o dell'offerta del gioco, i locali dovranno essere adeguati alle prescrizioni contenute nel successivo art. 19, ivi compreso l'obbligo del rispetto della distanza minima di 500 metri dai siti sensibili.
6. Nel caso di subentro nelle attività di cui al successivo Capo III, il subentrante potrà mantenere gli apparecchi già installati. È vietata l'installazione di ulteriori apparecchi a una distanza inferiore di 500 metri dai siti sensibili.
7. I procedimenti amministrativi di cui al presente regolamento sono disciplinati, oltre che dalle disposizioni del presente atto, dalla L. n. 241/1990 e dalle disposizioni in materia di sportello unico di cui al DPR n. 160/2010.

### ART. 5 REQUISITI MORALI

L'imprenditore individuale ed i legali rappresentanti di società di persone o di capitali, gli amministratori ed i soci, per ottenere una licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S., non devono incorrere in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (antimafia), né nelle situazioni ostative previste dagli artt. 11, 92 e n. 131 del T.U.L.P.S.

### ART. 6 REVOCA E SOSPENSIONE DELLE LICENZE

1. Le licenze di cui al presente regolamento devono essere revocate se:
  - a) il titolare (ossia l'imprenditore individuale od i legali rappresentanti, nel caso di società) perda i requisiti morali richiamati dall'art. 5 del presente Regolamento;
  - b) l'attività venga sospesa per un periodo superiore a 30 giorni senza darne comunicazione al Comune, ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che, salvo il caso di forza maggiore, non può essere superiore a tre mesi (art. 99 T.U.L.P.S.);
  - c) il locale perda i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del Reg. di esecuzione del T.U.L.P.S..
2. Le licenze di polizia, ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S., possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, in caso di abuso della persona autorizzata.
3. Se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. (produzione, importazione, distribuzione o installazione di apparecchi da intrattenimento non conformi alla normativa o sprovvisti di titolo

autorizzativo) è titolare di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S. o di autorizzazione ai sensi della L.R. Veneto 21/09/2007 n. 29, esse sono sospese da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione ai sensi dell'art. 8 bis della L. 24/11/1981 n. 689, sono revocate.

4. Qualora i locali non posseggano più i requisiti previsti dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione.
5. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività è sospesa:
  - nei casi previsti dall'art. 110 del TULPS;
  - per violazione delle norme sui limiti d'età per l'accesso ai giochi;
  - negli altri casi previsti dalle vigenti normative;
  - con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete collettiva.
6. L'autorizzazione di sala giochi, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del DPR 616/1977, può essere annullata o revocata per motivata richiesta del Prefetto.

## **ART. 7**

### **PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO**

1. Nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., inoltre:
  - a) essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;
  - b) non possono essere installati in esercizi situati all'interno di scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi pubblici, pertinenze degli edifici dedicati al culto, centri parrocchiali e loro pertinenze, ospedali, luoghi destinati stabilmente all'accoglienza per finalità educative o socio-assistenziali, case di cura, case di riposo.
2. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.
3. Nei locali autorizzati alla pratica del gioco deve essere esposta in luogo visibile la licenza rilasciata dal Comune ai sensi dell'art. 86 del TULPS, o la S.C.I.A. presentata ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 e s.m.i. (art. 180 Reg. Es. del T.U.L.P.S.) e la tabella dei giochi proibiti, che menziona altresì il divieto delle scommesse. Nelle sale da biliardo deve inoltre essere esposta la relativa tariffa oraria o per singola partita (art. 110 T.U.L.P.S.)
4. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi.
5. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco.

6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.
7. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di assuefazione, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro si impegnano ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni fornite dall'A.A.M.S. e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici. In particolare il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio e fornirà i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.
8. Il gestore dovrà inoltre esporre in luogo visibile e accessibile al pubblico il cartello informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo e, nel caso di giochi con vincite in denaro, sulle relative probabilità di vincita;

## **CAPO II SALE GIOCHI**

### **ART. 8 APERTURA DI SALA GIOCHI**

1. L'attività di sala pubblica da gioco è soggetta al rilascio di licenza da parte del Comune, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. e dell'art. 19 del D.P.R. 24/07/1977 n. 616.
2. Non è ammessa l'apertura di sale giochi nell'arco di 500 metri da scuole medie e superiori, impianti sportivi pubblici, parchi gioco, stazioni per il trasporto pubblico, luoghi di culto, centri parrocchiali e loro pertinenze, ospedali, luoghi destinati stabilmente all'accoglienza per finalità educative o socio-assistenziali, case di cura, case di riposo, centri sociali, altre sale giochi eventualmente preesistenti, misurandone la distanza secondo il raggio che si crea attorno all'immobile di interesse.
3. Il Dirigente dello Sportello Unico Attività Produttive rilascia la licenza per l'apertura di sala giochi, su istanza dell'interessato, nel rispetto del presente Regolamento, delle norme relative alla compatibilità urbanistico-edilizia compresa la destinazione d'uso commerciale dei locali, alla sicurezza, alla normativa relativa all'impatto acustico.
4. Il termine di conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla presentazione della domanda.

### **ART 9 CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI**

La licenza per sala pubblica da gioco può essere rilasciata a condizione che:

- a) i locali siano conformi alla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia ed igienico sanitaria;
- b) i locali che abbiano una superficie fruibile dal pubblico superiore a 500 mq. presentino la documentazione relativa all'impatto sulla viabilità interessata all'intervento, la valutazione del traffico indotto dalla nuova attività e la stima della capacità del suo assorbimento;
- c) il locale sia dotato di servizi igienici per il pubblico;
- d) i locali siano sorvegliabili, ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.;
- e) la sala giochi non sia comunicante con un pubblico esercizio, con un circolo o con qualsiasi altro esercizio commerciale o attività, l'attività di somministrazione è pertanto ammessa solo come



attività accessoria ai sensi dell'art. 9 della L.R. 29/2007;

f) sia rispettata la normativa in materia di impatto acustico.

## **ART. 10 INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI**

1. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali oggetto di licenza per l'esercizio di sala pubblica da gioco. Il limite massimo di apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 o 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
2. I congegni da trattenimento di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. devono altresì essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di 18 anni.

## **ART. 11 NUOVA APERTURA ó SUBINGRESSO ó VARIAZIONI DI SUPERFICIE**

1. La domanda per il rilascio della licenza di nuova apertura di una sala giochi, o per subingresso o variazione di superficie, deve essere presentata in marca da bollo esclusivamente per via telematica, redatta utilizzando la modulistica disponibile presso lo Sportello Unico Attività Produttive ó portale UNIPASS, e deve contenere:
  - a) generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di società) e di eventuali soci, ed i dati della ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
  - b) dichiarazioni ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, (da parte del titolare dell'impresa individuale oppure del legale rappresentate, amministratori e soci nel caso di società) relative al possesso dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività, alla non sussistenza delle "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (antimafia), né delle situazioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 92 del TULPS;
  - c) la tipologia e il numero dei giochi che si vogliono mettere in esercizio;
  - d) l'ubicazione e i dati catastali dei locali sede dell'attività con indicazione della superficie destinata all'attività di sala giochi, di quella eventualmente destinata a somministrazione, a servizi;
  - e) la dotazione dei parcheggi a disposizione dell'attività ai sensi del successivo art. 11 ;
  - f) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ó ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000 ó relative a:
    - i. conformità dei locali alla normativa vigente in materia urbanistico-edilizia, igienico sanitaria, di superamento della barriera architettoniche e di sicurezza dei luoghi di lavoro, indicando gli estremi del titolo edilizio e del certificato di agibilità;
    - ii. disponibilità dei locali (allegando auticertificazione in merito);
    - iii. che i locali rispondono ai requisiti di sorvegliabilità ai sensi dell'art. 153 del R.D. 635/1940;
  - g) la descrizione dell'insegna;
  - h) l'indicazione dell'orario di apertura dell'attività.
1. Alla domanda devono essere allegati:

- a) planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicante la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, la collocazione degli apparecchi da gioco, evidenziando in particolare le aree riservate all'installazione di quelli di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S, e le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche;
- b) valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 447/95 da un tecnico competente in acustica, con le misure per il contenimento delle emissioni sonore dei limiti di legge;
- c) documentazione comprovante la disponibilità dei parcheggi privati a servizio della clientela ai sensi del successivo art. 11;
- d) (in caso di sale gioco con superficie superiore a 500 mq) relazione tecnica denominata "studio sull'impatto del traffico" che verifichi quale sia l'impatto sulla viabilità della zona interessata dall'intervento, il volume del traffico indotto dalla nuova attività e la capacità di assorbimento della viabilità esistente;
- e) in caso di subingresso: copia dell'atto di trasferimento o attestazione del notaio;
- f) elenco degli apparecchi e relativi regolamenti di utilizzo;
- g) copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'unione Europea e residenti in Italia;
- h) eventuale altra documentazione che il servizio competente al rilascio della licenza ritenga necessaria per la istruttoria.

#### **ART. 12**

#### **VARIAZIONE NELLA DOTAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO**

Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità o qualsiasi sostituzione degli apparecchi da intrattenimento indicati nella domanda, dovrà essere aggiornato nel proprio elenco degli apparecchi.

#### **ART. 13**

#### **ORARI**

1. Per esigenze ed in funzione di tutela della collettività e al fine di garantire la sostenibilità sociale, il rispetto della quiete pubblica e dell'ordine pubblico, nonché la protezione della salute umana, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, come espressamente richiamati dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, l'orario di aperture delle sale gioco e sale scommesse è fissato: dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, di tutti i giorni, compresi i festivi.
2. L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del tulps, collocati negli esercizi di cui agli artt. 15 e 18 del presente regolamento, è fissato: 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, di tutti i giorni, compresi i festivi.
3. Le sale giochi inserite in un centro commerciale devono inoltre osservare gli orari dello stesso.

#### **ART. 14**

#### **ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELLA QUESTURA**

1. L'apertura di sale per la raccolta di scommesse, di sale bingo e l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6, lett. b), del TULPS è autorizzata dal Questore.
2. Oltre a presentare apposita istanza alla Questura per l'apertura di sale per la raccolta di scommesse, di sale bingo e l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. b), del TULPS, l'interessato deve assolvere a tutti gli altri obblighi di legge inerenti all'esercizio

dell'attività, quali quelli in materia sanitaria, urbanistica, di prevenzione incendi, tributaria, ecc.

### **CAPO III**

#### **INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S.**

#### **ART. 15**

##### **INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S.**

Negli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S. è possibile installare apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7, senza richiesta di autorizzazione e senza la presentazione di specifica SCIA, a condizione che:

- a) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.;
- b) i congegni di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
- c) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite eventualmente stabilito con decreto del Ministero delle Finanze ó Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; in mancanza, si applica il limite previsto nel successivo art.18, comma 1, lett. d). La superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio.

#### **ART. 16**

##### **SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER LA PRATICA DEL GIOCO LECITO**

1. La segnalazione certificata di inizio attività per la pratica del gioco (es. carte) all'interno di esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S. deve essere presentata allo Sportello Unico Attività Produttive ó portale UNIPASS.
2. Nella dichiarazione devono essere indicati:
  - a) le generalità complete del richiedente (imprenditore individuale, legale rappresentante di Società/Associazione) ed i dati della Ditta/Associazione, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
  - b) lubicazione e la tipologia dell'esercizio;
  - c) il tipo di intrattenimenti che si vogliono esercitare;
  - d) le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ó ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 concernenti il possesso, da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società/Associazione, dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività.
  - e) estremi della licenza rilasciata dalla Questura ai sensi dell'art. 88 del T.U.L.P.S. per le agenzie di raccolta scommesse o gli esercizi che raccolgono scommesse su incarico di soggetti titolari di apposita concessione.

### **CAPO IV**

#### **ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE**

#### **ART. 17**

##### **ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO IN ESERCIZI COMMERCIALI E CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE**

L'esercizio del gioco, in qualunque forma, negli esercizi commerciali o nei circoli privati non autorizzati alla somministrazione o altri esercizi che non siano in possesso di autorizzazione di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S., richiede la presentazione della prevista Segnalazione Certificata di Inizio Attività ó S.C.I.A..

## **ART. 18**

### **CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA TRATTENIMENTO**

I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. possono essere installati, all'interno degli esercizi commerciali e dei circoli privati che non effettuano attività di somministrazione o altri esercizi che non siano in possesso di autorizzazione di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S., a condizione che:

- a) sia stata presentata Segnalazione certificata di Inizio Attività ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento;
- b) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S.;
- c) i congegni di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;
- d) fino all'emanazione, da parte del Ministero delle Finanze-Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, delle prescrizioni sul contingentamento di tali apparecchi negli esercizi di vendita al dettaglio e nei circoli che non effettuano attività di somministrazione, in ciascun locale sarà installabile uno dei congegni da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. ogni 30 mq. di area riservata alla vendita o, nel caso dei circoli, all'attività sociale, escludendo magazzini, servizi, uffici ed ogni spazio non aperto al pubblico. Il loro numero non potrà essere superiore a due fino a cento metri quadrati di superficie fruibile dal pubblico, elevabile di una unità per ogni ulteriori cento metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a quattro.

## **ART. 19**

### **CARATTERISTICHE DEI LOCALI**

1. I locali delle sale gioco di cui all'art. 86, comma 1, e gli esercizi di cui all'art. 88 del TULPS dovranno avere le seguenti caratteristiche:
  - a) destinazione d'uso commerciale;
  - b) dotazione di parcheggi privati a disposizione della clientela in misura non inferiore a 1 mq. per ogni mq. della superficie dell'esercizio usufruibile dal pubblico, calcolata sommando quella dedicata all'intrattenimento a quella eventualmente riservata alla somministrazione;
  - c) dotazione di almeno due servizi igienici separati per uomini e donne, con antibagno attrezzato di lavandini, rubinetteria a comando non manuale, distributore di sapone liquido e asciugamani a perdere. Nel caso in cui la sala giochi abbia una superficie aperta al pubblico superiore a 250 metri quadrati, è necessario aggiungere un ulteriore servizio igienico realizzato ed attrezzato per le persone con disabilità motoria. I servizi dovranno essere provvisti d'aerazione naturale e/o artificiale.
  - d) sia previsto un locale da adibire a ripostiglio per il deposito di materiale e di attrezzature della pulizia;
  - e) dovrà essere rispettata la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche;
  - f) i locali devono essere sorvegliabili ai sensi dell'art. 153 del RD 06/05/1940 n. 635;
  - g) dovrà essere rispettata la normativa in materia di impatto acustico;
  - h) dovranno essere osservate le disposizioni in materia di sicurezza, in particolare quelle dettate dal

D. Min. Interno 10/03/1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro), dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e ss. mm., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e dal D. Min. Svil. Econ. 22/01/2008 n. 37, recante il riordino delle norme in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

2. I locali da autorizzare ai sensi degli art. 86 o 88 del TULPS, inoltre, dovranno rispettare una distanza di mt. 500 da istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario socio-assistenziale, luoghi di culto e caserme, come individuati dalla planimetria allegata alla delibera di approvazione del presente regolamento.
3. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai fini della tutela della sicurezza urbana, dell'incolumità e della salute delle persone e dell'igiene dei locali, il Sindaco potrà imporre all'interessato, con atto motivato, anche mediante forme di accordi infraprocedimentali di cui all'art. 11 della L 241/90:
  - l'adozione di particolari cautele igieniche;
  - l'adozione di ulteriori accorgimenti per il contenimento dei rumori;
  - la riduzione dell'orario di apertura.

## **ART. 20 ATTIVITÀ COMPLEMENTARI**

1. Qualora all'interno dei locali autorizzati per l'esercizio di una sala giochi, di una sala scommesse o di una sala bingo, venga inserita un'attività complementare di somministrazione alimenti e bevande si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 9, comma 1, della LR 29/2007.
2. L'area utilizzata per l'attività di somministrazione:
  - non potrà essere superiore a un quarto della superficie complessiva del locale a disposizione;
  - non potrà avere un accesso autonomo rispetto a quello del locale in cui si svolge l'offerta di gioco;
  - non potrà essere situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso del locale.
3. Inoltre l'attività di somministrazione potrà avvenire esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente dall'attività di gioco stesso.

## **ART. 21 SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ PER L'ESERCIZIO DEL GIOCO LECITO**

1. La Segnalazione Certificata di Inizio Attività per l'esercizio del gioco lecito all'interno di attività commerciali o circoli non autorizzati alla somministrazione deve essere redatta secondo le indicazioni del presente Regolamento e presentata presso il competente Sportello Unico Attività Produttive ó portale UNIPASS.
2. Nel caso di subentro nell'attività, il mantenimento dei giochi è subordinato alla presentazione di apposita SCIA.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non possono essere installati ulteriori apparecchi all'interno dei locali ricadenti in un raggio di 500 mt dai siti sensibili.
4. La SCIA per l'esercizio di giochi leciti negli esercizi sopra individuati ovvero per l'installazione degli stessi in altre aree aperte al pubblico, deve essere presentata esclusivamente per via

telematica, e deve contenere:

- generalità complete del richiedente (imprenditore individuale o legale rappresentante di società) e di eventuali soci, ed i dati della ditta, comprensivi di denominazione o ragione sociale, sede legale e codice fiscale;
- dichiarazioni ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, (da parte del titolare dell'impresa individuale oppure del legale rappresentate, amministratori, soci nel caso di società) relative al possesso dei requisiti morali previsti per l'esercizio dell'attività e alla non sussistenza nei "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159" (antimafia), né nelle situazioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 92 del TULPS;
- l'indirizzo dell'esercizio, la descrizione dell'insegna e il tipo di attività cui è connesso l'esercizio dei giochi leciti;
- la tipologia e il numero dei giochi che si vogliono esercitare e degli apparecchi da intrattenimento da installare;
- le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ó ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 :
  - o di aver rispettato i regolamenti edilizio urbanistici vigenti presso il Comune di Valdobbiadene;
  - o di essere a conoscenza che nell'esercizio va tenuta esposta la tabella dei giochi proibiti approvata dal Questore e regolarmente vidimata;
- l'indicazione dell'orario di apertura dell'attività.

5. Alla SCIA devono essere allegati:

- planimetria dei locali in scala 1:100 o 1:50, timbrate e firmate da un tecnico abilitato, indicante la destinazione e la superficie di ciascun vano e quella complessiva, la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, la collocazione degli apparecchi, evidenziando in particolare le aree riservate all'installazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S, e le strutture dedicate al superamento delle barriere architettoniche;
- valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge n. 447/95 da un tecnico competente in acustica, con le misure per il contenimento delle emissioni sonore dei limiti di legge;
- copia del permesso di soggiorno per i soggetti non appartenenti all'unione Europea e residenti in Italia.

## **CAPO V SANZIONI**

### **ART. 22 SANZIONI**

1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al T.U.L.P.S. sono punite a norma degli art. 17 bis, 17 ter, 17 ó quater, 110 e 221-bis del T.U.L.P.S.
2. Le altre violazioni al presente regolamento sono sanzionate con il pagamento di una somma da p 25,00 a p 500,00 ai sensi dell'art. 16 della L. 24.11.1981 n. 689.
3. Compete al Responsabile del Servizio l'adozione del provvedimento amministrativo della sospensione e/o revoca dell'autorizzazione e della chiusura dell'esercizio.

**ART. 23**  
**DISCIPLINA TRANSITORIA**

Le sale giochi attive e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono conformarsi alle prescrizioni di cui all'art. 13.

**ART. 24 NORME FINALI**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge, anche successive, nella materia.
2. È abrogata ogni altra eventuale disposizione comunale contrastante con il presente Regolamento.